



Swiss Life Holding SA

Revisione dello statuto 2024

(Traduzione dal testo originale in lingua tedesca)

Versione attuale	Nuova versione	Spiegazioni
I. Ragione sociale, scopo e sede	I. Ragione sociale, scopo e sede	
1. Ragione sociale, forma giuridica	1. Ragione sociale, forma giuridica	
Sotto la ditta Swiss Life Holding AG (Swiss Life Holding SA, Swiss Life Holding Ltd), denominata in seguito «società», è istituita una società anonima ai sensi dell'art. 620 segg. CO.	[invariata]	
2. Scopo	2. Scopo	
Lo scopo della società è detenere, acquisire e alienare partecipazioni nel settore dei servizi assicurativi e finanziari in Svizzera e all'estero. La società può partecipare, finanziare, fondare o acquistare imprese di ogni tipo.	[invariata]	
3. Sede e durata	3. Sede e durata	
La società ha la sua sede a Zurigo. La durata della società è illimitata.	[invariata]	
II. Capitale azionario	II. Capitale azionario	
4. Capitale azionario, azioni, assunzione di beni e conferimento in natura	4. Capitale azionario, azioni, assunzione di beni e conferimento in natura capitale condizionale	Le disposizioni relative all'assunzione di beni non sono state riprese nella revisione del diritto delle società anonime. Pertanto, nello statuto non sono più necessarie indicazioni sull'assunzione di beni (cfr. a tale riguardo anche la cancellazione della cifra 4.9). Le altre modifiche sono di natura prettamente redazionale.
4.1 Il capitale azionario ammonta a due milioni novecentocinquantunmilasettecentottantotto franchi svizzeri e settanta centesimi (CHF 2 951 788.70), ed è suddiviso in 29 517 887 azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF 0.10 l'una.	4.1 [invariata]	
4.2 Nel libro delle azioni sono indicati cognome e nome, residenza, indirizzo e cittadinanza (per le persone giuridiche con sede) dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative. Le persone, a cui in base a disposizione legale compete il diritto di voto ma non la proprietà di un'azione, vengono annotate, su richiesta, nel libro delle azioni (usufruttuari legali, rappresentanti legali di minorenni, ecc.).	4.2 [invariata]	
4.3 Il consiglio d'amministrazione può negare il riconoscimento di un acquirente quale azionista con diritto di voto, se l'acquirente, malgrado richiesta, non dichiara espressamente di avere acquistato le azioni nominative in proprio nome e per proprio conto. Il consiglio d'amministrazione può delegare i poteri ai sensi della presente cifra 4.3 alla direzione del gruppo. Esso formula i principi relativi all'iscrizione dei fiduciari/nominees.	4.3 Il consiglio d'amministrazione può negare il riconoscimento di un acquirente quale azionista con diritto di voto, se l'acquirente, malgrado richiesta, non dichiara espressamente di aver che ha acquistato le azioni nominative in proprio nome e per proprio conto, che non sussiste alcun accordo in merito al riscatto o alla restituzione delle relative azioni e che si assume il rischio economico legato alle azioni . Il consiglio d'amministrazione può delegare i poteri ai sensi della presente cifra 4.3 alla direzione del gruppo. Esso formula i principi relativi all'iscrizione dei fiduciari/nominees.	L'art. 685d cpv. 2 CO mira a impedire l'utilizzo abusivo del prestito di valori mobiliari e di negozi giuridici analoghi finalizzati a influenzare le votazioni e le elezioni dell'assemblea generale. La cifra 4.3 rispecchia l'art. 685d cpv. 2 CO, dato che il consiglio d'amministrazione può rifiutare il riconoscimento di un acquirente come azionista se l'acquirente non dichiara che non sussiste alcun accordo in merito alla restituzione delle relative azioni (prestito di titoli, cosiddetto «securities lending») o che si assume in altro modo il rischio economico legato alle azioni. Il testo modificato rispecchia la revisione del diritto delle società anonime.
4.4 L'azione è indivisibile. La società riconosce soltanto un rappresentante per azione. Il diritto di voto nonché i diritti connessi al diritto di voto e inerenti all'azione nominativa possono essere esercitati nei confronti della società soltanto da una persona iscritta o annotata con diritto di voto nel libro delle azioni.	4.4 [invariata]	
4.5 L'azionista può sempre far richiesta presso la società di un attestato certificante le azioni nominative di sua proprietà. L'azionista non ha tuttavia alcun diritto alla stampa e alla consegna di certificati per le azioni nominative. La società può invece stampare e consegnare in qualsiasi momento certificati per azioni nominative nonché, previo assenso dell'azionista, annullare senza sostituirli i certificati emessi ad essa pervenuti.	4.5 [invariata]	
4.6 Le azioni nominative emesse quali diritti valori vengono gestite quali titoli contabili. La facoltà di disporre dei titoli contabili (compresa la costituzione di garanzie) è regolata esclusivamente dalla legge sui titoli contabili. È esclusa la facoltà di disporre mediante cessione.	4.6 [invariata]	

Versione attuale

- 4.7 Mediante modificazione dello statuto, l'assemblea generale può in ogni momento trasformare azioni nominative in azioni al portatore e viceversa.
- 4.8 Il capitale azionario della società può aumentare al massimo di CHF 385 794.80 mediante emissione di 3 857 948 azioni nominative al massimo da liberare completamente del valore nominale di CHF 0.10 l'una, a seguito dell'esercizio dei diritti di conversione e/o di opzione accordati dalla società o da società del gruppo in collegamento con l'emissione di nuove o esistenti obbligazioni convertibili, obbligazioni con diritti di opzione, prestiti o strumenti finanziari simili, denominati in seguito «strumenti finanziari vincolati ad azioni».

È escluso il diritto d'opzione degli azionisti in relazione alle nuove azioni nominative. I rispettivi proprietari degli strumenti finanziari vincolati ad azioni sono autorizzati a sottoscrivere le nuove azioni. L'acquisto di azioni nominative esercitando il diritto di opzione e/o di conversione e l'ulteriore trasmissione delle azioni nominative sono soggetti alle limitazioni ai sensi della cifra 4.3 dello statuto.

Il consiglio d'amministrazione è autorizzato a limitare o a escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli attuali azionisti al momento dell'emissione di strumenti finanziari vincolati ad azioni fino a 3 000 000 di azioni nominative o fino a un importo massimo di CHF 300 000, se gli strumenti finanziari vincolati ad azioni vengono collocati su mercati dei capitali nazionali o internazionali o presso investitori strategici scelti o emessi in relazione al finanziamento o rifinanziamento del rilevamento di imprese, quote d'impresa o partecipazioni oppure a nuovi investimenti.

Se all'emissione di strumenti finanziari vincolati ad azioni il diritto preferenziale di sottoscrizione non viene concesso né direttamente né indirettamente, gli strumenti finanziari vincolati ad azioni devono essere emessi alle rispettive condizioni di mercato e il termine di esercizio per i diritti di opzione non deve superare i 7 anni, mentre quello per i diritti di conversione può essere al massimo di 15 anni a partire dall'emissione degli strumenti finanziari vincolati ad azioni in questione.

- 4.9 La società, conformemente al contratto di assunzione di beni del 17 maggio 2004 fra la Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, Zurigo, e la società della Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, Zurigo, riprende 1 700 000 azioni al portatore interamente liberate del valore nominale di CHF 100 l'una della Banca del Gottardo, Lugano, al prezzo complessivo di CHF 1 340 000 000.

III. Organizzazione

5. Organi della società

Gli organi della società sono:

- A. l'assemblea generale
- B. il consiglio d'amministrazione
- C. l'ufficio di revisione

Nuova versione

- ~~4.7— Mediante modificazione dello statuto, l'assemblea generale può in ogni momento trasformare azioni nominative in azioni al portatore e viceversa.~~
- 4.7 Il capitale azionario della società può aumentare al massimo di CHF 385 794.80 mediante emissione di 3 857 948 azioni nominative al massimo da liberare completamente del valore nominale di CHF 0.10 l'una, a seguito dell'esercizio dei diritti di conversione e/o di opzione accordati dalla società o da società del gruppo in collegamento con l'emissione di nuove o esistenti obbligazioni convertibili, obbligazioni con diritti di opzione, prestiti o strumenti finanziari simili, denominati in seguito «strumenti finanziari vincolati ad azioni».

È escluso il diritto d'opzione degli azionisti in relazione alle nuove azioni nominative. I rispettivi proprietari degli strumenti finanziari vincolati ad azioni sono autorizzati a sottoscrivere le nuove azioni. [L'esercizio dei diritti di conversione e/o di opzione deve avvenire mediante dichiarazione scritta in forma cartacea o elettronica indirizzata alla società, come stabilito dal consiglio d'amministrazione. La rinuncia o la decadenza di tale diritto all'esercizio dei diritti di conversione e/o di opzione può avvenire anche senza forma o per scadenza del tempo.](#) L'acquisto di azioni nominative esercitando il diritto di [conversione opzione](#) e/o di [conversione opzione](#) e l'ulteriore trasmissione delle azioni nominative sono soggetti alle limitazioni ai sensi della cifra 4.3 dello statuto.

Il consiglio d'amministrazione è autorizzato a limitare o a escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli attuali azionisti al momento dell'emissione di strumenti finanziari vincolati ad azioni fino a 3 000 000 di azioni nominative o fino a un importo massimo di CHF 300 000, se gli strumenti finanziari vincolati ad azioni vengono collocati su mercati dei capitali nazionali o internazionali o presso investitori strategici scelti o emessi in relazione al finanziamento o rifinanziamento del rilevamento di imprese, quote d'impresa o partecipazioni oppure a nuovi investimenti.

Se all'emissione di strumenti finanziari vincolati ad azioni il diritto preferenziale di sottoscrizione non viene concesso né direttamente né indirettamente, gli strumenti finanziari vincolati ad azioni devono essere emessi alle rispettive condizioni di mercato e il termine di esercizio per i diritti di opzione non deve superare i 7 anni, mentre quello per i diritti di conversione può essere al massimo di 15 anni a partire dall'emissione degli strumenti finanziari vincolati ad azioni in questione.

- ~~4.9— La società, conformemente al contratto di assunzione di beni del 17 maggio 2004 fra la Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, Zurigo, e la società della Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, Zurigo, riprende 1 700 000 azioni al portatore interamente liberate del valore nominale di CHF 100 l'una della Banca del Gottardo, Lugano, al prezzo complessivo di CHF 1 340 000 000.~~

III. Organizzazione

5. Organi della società

[invariata]

Spiegazioni

Il nuovo diritto delle società anonime menziona esplicitamente la possibilità di convertire le azioni nominative in azioni al portatore e viceversa (art. 622 cpv. 3 CO). Pertanto, non è più necessaria una disposizione corrispondente nello statuto.

Lo statuto deve ora indicare la forma dell'esercizio dei diritti di conversione e/o di opzione e della rinuncia a tali diritti (art. 653b cpv. 1 n. 7 CO). La cifra 4.7 viene adeguata di conseguenza; ci si avvale della nuova possibilità di prevedere anche mezzi elettronici per l'esercizio dei diritti di conversione e di opzione. Inoltre, si chiarisce che la rinuncia o la scadenza dei diritti di conversione e/o di opzione può avvenire anche senza forma o per scadenza del tempo.

Le disposizioni relative all'assunzione di beni non sono state riprese nella revisione del diritto delle società anonime. Pertanto, la relativa disposizione statutaria può essere cancellata senza sostituzioni.

Versione attuale	Nuova versione	Spiegazioni
A. Assemblea generale	A. Assemblea generale	
6. Poteri dell'assemblea generale	6. Poteri dell'assemblea generale	Il nuovo diritto delle società anonime ha adeguato e ampliato i poteri intransmissibili dell'assemblea generale (cfr. tra l'altro art. 698 cpv. 2 CO). Il testo modificato rispecchia la revisione del diritto delle società anonime.
L'assemblea generale è l'organo supremo della società. Ad essa spettano i poteri inalienabili seguenti:	L'assemblea generale è l'organo supremo della società. Ad essa spettano i poteri intransmissibili seguenti:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. l'approvazione e la modificazione dello statuto; 2. la nomina del presidente del consiglio d'amministrazione, degli altri membri del consiglio d'amministrazione, dei membri del comitato di retribuzione del consiglio d'amministrazione, del rappresentante indipendente e dell'ufficio di revisione; 3. l'approvazione della relazione annuale, del conto annuale e del conto di gruppo; 4. la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo; 5. il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo; 6. l'approvazione di retribuzioni del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo ai sensi della cifra 16 dello statuto; 7. la deliberazione sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. l'approvazione e la modificazione dello statuto; 2. la nomina del presidente del consiglio d'amministrazione, degli altri membri del consiglio d'amministrazione, dei membri del comitato di retribuzione del consiglio d'amministrazione, del rappresentante indipendente e dell'ufficio di revisione; 3. l'approvazione della relazione annuale, del conto annuale e del conto di gruppo; 4. l'approvazione della relazione sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a segg. CO e di ogni altra relazione che, ai sensi del diritto applicabile, richieda l'approvazione da parte dell'assemblea generale; 5. la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo (compreso un eventuale rimborso della riserva legale da capitale nonché la determinazione del dividendo intermedio e l'approvazione del bilancio intermedio necessario a tal fine); 6. il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo; 7. l'approvazione di retribuzioni del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo ai sensi della cifra 16 dello statuto; 8. la dequotazione dei titoli di partecipazione della società; e 9. la deliberazione sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. 	
7. Convocazione e svolgimento dell'assemblea generale	7. Convocazione e svolgimento dell'assemblea generale	
7.1 L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio; ogni qualvolta sia necessario, si convocano assemblee straordinarie.	7.1 [invariata]	
7.2 L'assemblea generale è convocata dal consiglio d'amministrazione, e quando occorra, dall'ufficio di revisione, dai liquidatori o dai rappresentanti degli obbligazionisti.	7.2 [invariata]	
7.3 Gli azionisti che rappresentano insieme almeno il 10% del capitale azionario possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea generale, indicando gli oggetti all'ordine del giorno e le proposte. Alla domanda scritta va allegata una dichiarazione di blocco rilasciata da una banca ed attestante il deposito delle azioni fino al termine dell'assemblea generale.	7.3 Gli azionisti che rappresentano insieme almeno il 10 5% del capitale azionario o dei voti possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea generale, indicando gli oggetti all'ordine del giorno e le proposte. Alla domanda scritta va allegata una dichiarazione di blocco rilasciata da una banca ed attestante il deposito delle azioni fino al termine dell'assemblea generale.	Per il diritto di convocazione di un'assemblea generale, la revisione del diritto delle società anonime prevede una soglia pari al 5% del capitale azionario o dei voti (art. 699 cpv. 3 n. 1 CO). Il testo modificato rispecchia la revisione del diritto delle società anonime. L'aggiunta secondo cui la soglia si riferisce anche ai voti non ha tuttavia ripercussioni per gli azionisti di Swiss Life, dato che Swiss Life non ha emesso azioni con diritto di voto.
7.4 La convocazione avviene mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio in cui sono indicati gli oggetti all'ordine del giorno come pure le proposte del consiglio d'amministrazione ed eventuali proposte degli azionisti. La convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima dell'adunanza.	7.4 La convocazione avviene mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, in cui sono indicati gli oggetti all'ordine del giorno come pure le proposte del consiglio d'amministrazione ed eventuali proposte degli azionisti. Il contenuto della convocazione è determinato dalla legge. La convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima dell'adunanza.	Il nuovo diritto delle società anonime disciplina esplicitamente il contenuto della convocazione (art. 700 cpv. 2 CO). È pertanto possibile fare riferimento ai requisiti di legge.
7.5 Azionisti che rappresentano almeno lo 0,25% del capitale azionario possono chiedere per iscritto, entro il termine pubblicato dalla società, l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno indicando le proposte. Alla domanda scritta va allegata una dichiarazione di blocco rilasciata da una banca ed attestante il deposito delle azioni fino al termine dell'assemblea generale.	7.5 Gli azionisti che rappresentano almeno lo 0,25% del capitale azionario o dei voti possono chiedere per iscritto, entro il termine pubblicato dalla società e indicando le proposte , l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno oppure l'inserimento di proposte relative agli oggetti iscritti all'ordine del giorno nella convocazione dell'assemblea generale. Gli azionisti possono corredare di una motivazione breve e oggettiva le richieste di iscrizione di oggetti all'ordine del giorno o le proposte. Alla domanda scritta va allegata una dichiarazione di blocco rilasciata da una banca ed attestante il deposito delle azioni fino al termine dell'assemblea generale.	Per l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno, la revisione del diritto delle società anonime prevede una soglia pari allo 0,5% del capitale azionario o dei voti (art. 699b cpv. 1 n. 1 CO). Swiss Life ha fissato la soglia corrispondente allo 0,25% del capitale azionario già prima della revisione del diritto delle società anonime. Tale soglia inferiore viene mantenuta e integrata solo con il riferimento supplementare ai voti. L'aggiunta secondo cui la soglia si riferisce anche ai voti non ha ripercussioni per gli azionisti di Swiss Life, dato che Swiss Life non ha emesso azioni con diritto di voto. Alle stesse condizioni, gli azionisti possono chiedere, in virtù del nuovo diritto delle società anonime, che nella convocazione dell'assemblea generale siano inserite proposte relative agli oggetti iscritti all'ordine del giorno. Non si possono presentare solo proposte relative ai propri oggetti all'ordine del giorno, bensì anche proposte relative agli oggetti all'ordine del giorno proposti dal consiglio d'amministrazione o prescritti dalla legge. Il testo modificato rispecchia la revisione del diritto delle società anonime.

Versione attuale	Nuova versione	Spiegazioni
7.6 20 giorni prima dell'assemblea generale ordinaria devono depositarsi presso la sede della società, perché possano essere consultati dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. Nella convocazione va menzionato che ogni azionista può richiedere che gli venga inviata una copia dei documenti in questione.	7.6 <u>Almeno</u> 20 giorni prima dell'assemblea generale ordinaria <u>la relazione sulla gestione e la relazione di revisione devono essere rese accessibili agli azionisti, devono depositarsi presso la sede della società, perché possano essere consultati dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. Nella convocazione va menzionato che ogni azionista può richiedere che gli venga inviata una copia dei documenti in questione. Se i documenti non sono accessibili elettronicamente, ogni azionista può richiederne l'invio tempestivo.</u>	Secondo la revisione del diritto delle società anonime, prima dell'assemblea generale ordinaria è sufficiente che la relazione sulla gestione e la relazione di revisione vengano rese accessibili agli azionisti per via elettronica (art. 699a cpv. 1 CO). Il testo modificato rispecchia il nuovo diritto delle società anonime.
7.7 L'assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o da un altro membro del consiglio d'amministrazione. Il presidente nomina il verbalizzante e gli scrutatori, che non devono necessariamente essere azionisti.	7.7 [invariata]	
8. Diritto di voto all'assemblea generale	8. Diritto di voto all'assemblea generale	
8.1 Ogni azione dà diritto ad un voto.	8.1 [invariata]	
8.2 Un azionista può farsi rappresentare all'assemblea generale soltanto dal suo rappresentante legale o – mediante delega scritta – da un altro azionista avente diritto di voto o dal rappresentante indipendente. I membri del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo hanno il diritto di rappresentare altri azionisti, a condizione che non si tratti di una rappresentanza istituzionalizzata.	8.2 Un azionista <u>iscritto nel libro delle azioni</u> può farsi rappresentare all'assemblea generale <u>soltanto</u> dal suo rappresentante legale o – mediante delega scritta <u>da presentare alla società</u> – da <u>un altro azionista avente diritto di voto un'altra persona</u> o dal rappresentante indipendente. I membri del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo hanno il diritto di rappresentare altri azionisti, a condizione che non si tratti di una rappresentanza istituzionalizzata.	La nota relativa agli azionisti iscritti nel libro delle azioni rappresenta una precisazione e corrisponde al diritto delle società anonime riveduto.
Per l'esercizio del diritto di voto nessun azionista può – per azioni proprie o rappresentate – riunire direttamente o indirettamente su di sé più del 10% dell'intero capitale azionario. In tal caso vengono considerate come un'unica persona le persone giuridiche e le società di persone riunite tra loro a livello di capitale, di voto o di gestione o in altro modo, come pure le persone fisiche o giuridiche e le società di persone che coordinano le loro attività mediante accordo, sindacato o in altro modo.	Per l'esercizio del diritto di voto nessun azionista può – per azioni proprie o rappresentate – riunire direttamente o indirettamente su di sé più del 10% dell'intero capitale azionario. In tal caso vengono considerate come un'unica persona le persone giuridiche e le società di persone riunite tra loro a livello di capitale, di voto o di gestione o in altro modo, come pure le persone fisiche o giuridiche e le società di persone che coordinano le loro attività mediante accordo, sindacato o in altro modo.	
Il consiglio d'amministrazione può, nell'ambito delle sue competenze, ammettere delle eccezioni alle limitazioni sopra menzionate.	Il consiglio d'amministrazione può, nell'ambito delle sue competenze, ammettere delle eccezioni alle limitazioni sopra menzionate.	
8.3 L'assemblea generale elegge un rappresentante indipendente. Il mandato termina ogni qualvolta con la conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. Una rielezione è possibile.	8.3 L'assemblea generale elegge un rappresentante indipendente. Il mandato termina ogni qualvolta con la conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. Una rielezione è possibile.	La deliberazione sugli oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno è ora disciplinata nell'art. 704b CO. Non ne risulta alcuna modifica di contenuto.
Il rappresentante indipendente è tenuto a esercitare secondo le istruzioni i diritti di voto da esso rappresentati. In mancanza di istruzioni esso si asterrà dal voto. Sono da considerarsi alla stregua di istruzioni valide per l'esercizio del diritto di voto le istruzioni generali di esprimere il voto – in base alla proposta del consiglio d'amministrazione – sulle proposte pubblicate nella convocazione dell'assemblea generale e su quelle non figuranti nell'ordine del giorno di tale convocazione e sulle proposte riguardanti i nuovi oggetti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 700 cpv. 3 CO.	Il rappresentante indipendente è tenuto a esercitare secondo le istruzioni i diritti di voto da esso rappresentati. In mancanza di istruzioni esso si asterrà dal voto. Sono da considerarsi alla stregua di istruzioni valide per l'esercizio del diritto di voto le istruzioni generali di esprimere il voto – in base alla proposta del consiglio d'amministrazione – sulle proposte pubblicate nella convocazione dell'assemblea generale e su quelle non figuranti nell'ordine del giorno di tale convocazione e sulle proposte riguardanti i nuovi oggetti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 700 cpv. 3 <u>704b</u> CO.	
Il rappresentante indipendente può farsi rappresentare da una persona ausiliaria all'assemblea generale. Esso rimane interamente responsabile dell'adempimento dei suoi obblighi. Se la società non dispone di nessun rappresentante indipendente, il consiglio d'amministrazione ne nomina uno per la successiva assemblea generale.	Il rappresentante indipendente può farsi rappresentare da una persona ausiliaria all'assemblea generale. Esso rimane interamente responsabile dell'adempimento dei suoi obblighi. Se la società non dispone di nessun rappresentante indipendente, il consiglio d'amministrazione ne nomina uno per la successiva assemblea generale.	
8.4 Il consiglio d'amministrazione ha il diritto di emanare prescrizioni procedurali sulla partecipazione e la rappresentanza all'assemblea generale e, in particolare, di disciplinare maggiormente il conferimento di istruzioni al rappresentante indipendente. Esso veglia affinché gli azionisti possano conferire anche deleghe e istruzioni elettroniche al rappresentante indipendente. Pertanto, esso ha la facoltà di rinunciare interamente o parzialmente alla firma elettronica qualificata.	8.4 Il consiglio d'amministrazione ha il diritto di emanare prescrizioni procedurali sulla partecipazione e la rappresentanza all'assemblea generale e, in particolare, di disciplinare maggiormente il conferimento di <u>deleghe</u> e istruzioni al rappresentante indipendente <u>o ad altri rappresentanti</u> . Esso veglia affinché gli azionisti possano conferire anche deleghe e istruzioni elettroniche al rappresentante indipendente <u>o ad altri rappresentanti</u> . Pertanto, esso ha la facoltà di rinunciare interamente o parzialmente alla firma elettronica qualificata.	La revisione del diritto delle società anonime consente di ammettere, oltre alle deleghe scritte, altre forme di legittimazione (art. 689a cpv. 4 CO). Per il rappresentante indipendente ciò è obbligatorio già allo stato attuale. Le modifiche alla cifra 8.4 mirano a consentire al consiglio d'amministrazione di autorizzare istruzioni e deleghe in forma elettronica anche per altri rappresentanti nonché di emanare relative disposizioni.

Versione attuale	Nuova versione	Spiegazioni
8.5 Su questioni inerenti all'esercizio del diritto di voto gli amministratori presenti deliberano con decisione maggioritaria.	8.5 [invariata]	
9. Deliberazioni dell'assemblea generale	9. Deliberazioni dell'assemblea generale	
9.1 Salvo contraria disposizione della legge o del presente statuto, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi e ritenuti validi.	9.1 [invariata]	
9.2 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti delle azioni rappresentate e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per:	9.2 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti delle azioni rappresentate e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per:	Il testo modificato rispecchia l'elenco delle deliberazioni importanti dell'assemblea generale modificato nell'ambito della revisione del diritto delle società anonime (art. 704 cpv. 1 CO) e ne riprende l'ordine.
<ol style="list-style-type: none"> 1. la modificazione dello scopo sociale; 2. l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; 3. la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; 4. la modificazione delle disposizioni concernenti sia il trasferimento delle azioni nominative ai sensi della cifra 4.3 che la limitazione al diritto di voto ai sensi della cifra 8.2; 5. l'aumento autorizzato o condizionale del capitale; 6. l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimento in natura o per un'assunzione di beni, e la concessione di vantaggi speciali; 7. la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; 8. il trasferimento della sede della società; 9. lo scioglimento della società con o senza liquidazione; 10. la revoca di più di un terzo degli amministratori; 11. la modificazione della cifra 9.2. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. la modificazione dello scopo sociale; 2. l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; la riunione di azioni, a meno che ciò non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; 3. l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimento in natura o compensazione con un credito per un'assunzione di beni; e la concessione di vantaggi speciali; 4. la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; 5. l'aumento autorizzato o condizionale del capitale; l'introduzione di un capitale condizionale o di un margine di variazione del capitale; la conversione di buoni di partecipazione in azioni; 7. la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; 8. l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; 9. il cambiamento della moneta del capitale azionario; 10. l'introduzione del voto preponderante del presidente all'assemblea generale; 11. una disposizione statutaria relativa allo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; 12. la dequotazione dei titoli di partecipazione della società; 13. il trasferimento della sede della società; 14. l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; 15. lo scioglimento della società con o senza liquidazione; 16. la modificazione delle disposizioni concernenti sia il trasferimento delle azioni nominative ai sensi della cifra 4.3 che la limitazione al diritto di voto ai sensi della cifra 8.2; 17. la revoca di più di un terzo degli amministratori; 18. la modificazione della cifra 9.2. 	
9.3 Le nomine e le deliberazioni avvengono elettronicamente. Se la procedura elettronica non è disponibile, le nomine e le deliberazioni avvengono apertamente, a meno che il presidente o azionisti che rappresentano insieme almeno il 10% dell'intero capitale azionario non richiedano che la nomina avvenga tramite scheda di votazione.	9.3 [invariata]	
B. Consiglio d'amministrazione	B. Consiglio d'amministrazione	
10. Composizione, nomina, delega della gestione, convocazione	10. Composizione, nomina, delega della gestione, convocazione	
10.1 Il consiglio d'amministrazione si compone di almeno 5 fino ad un massimo di 14 membri.	10.1 [invariata]	
10.2 Il presidente, gli altri membri del consiglio d'amministrazione e i membri del comitato di retribuzione del consiglio d'amministrazione sono eletti singolarmente dall'assemblea generale per la durata di un anno. Per «un anno» si intende il periodo compreso tra un'assemblea generale ordinaria e la seguente compresa. I membri il cui mandato viene a scadere sono in ogni tempo rieleggibili.	10.2 [invariata]	
10.3 Se il mandato del presidente è vacante, il consiglio d'amministrazione nomina un nuovo presidente per il rimanente mandato.	10.3 [invariata]	

Versione attuale	Nuova versione	Spiegazioni
10.4 Il consiglio d'amministrazione si costituisce autonomamente con riserva delle disposizioni legali e statutarie. È autorizzato a delegare integralmente o in parte la gestione a comitati di amministratori, a singoli amministratori e/o ad altre persone fisiche (direzione del gruppo) conformemente al regolamento d'organizzazione.	10.4 [invariata]	
10.5 Il consiglio d'amministrazione si riunisce su invito del presidente, per quanto necessario alla gestione degli affari. Può altresì essere convocato, se richiesto per iscritto da un amministratore o dalla direzione del gruppo indicando gli oggetti all'ordine del giorno.	10.5 [invariata]	
10.6 Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. A parità di voti il presidente ha voto preponderante. Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell'annuenza scritta ad una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da un amministratore. Esse sono prese a maggioranza dei voti emessi.	10.6 Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. A parità di voti il presidente ha voto preponderante. Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell'annuenza scritta su carta o in forma elettronica ad una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da un amministratore. Esse sono prese a maggioranza dei voti emessi.	La revisione del diritto delle società anonime prevede che il consiglio d'amministrazione possa prendere le sue decisioni anche in forma scritta, sia questa su supporto cartaceo o elettronico, sempre che un membro non abbia chiesto la discussione orale (art. 713 cpv. 2 CO). Questa nuova regola consente al consiglio d'amministrazione di scegliere la forma di deliberazione più efficace a seconda del tipo di decisione. Il testo modificato rispecchia il nuovo diritto delle società anonime.
11. Poteri inalienabili del consiglio d'amministrazione	11. Poteri intrasmissibili del consiglio d'amministrazione	
Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili seguenti:	Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:	Le modifiche rispecchiano l'elenco delle attribuzioni intrasmissibili e inalienabili del consiglio d'amministrazione (cfr. tra gli altri art. 716a cpv. 1 CO) modificato nel nuovo diritto delle società anonime. Al consiglio d'amministrazione non vengono conferiti poteri supplementari oltre a quelli previsti obbligatoriamente dal diritto.
<ol style="list-style-type: none"> 1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; 2. la definizione dell'organizzazione; 3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario; 4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; la designazione delle persone aventi diritto di firma indicando anche il tipo di firma; 5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; 6. l'allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni; 7. l'allestimento della relazione sulle retribuzioni; 8. l'avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti; 9. la constatazione di aumenti del capitale come pure di ulteriori liberazioni e le conseguenti modifiche statutarie. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; 2. la definizione dell'organizzazione; 3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario; 4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; la designazione delle persone aventi diritto di firma indicando anche il tipo di firma; 5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; 6. l'allestimento della relazione sulla gestione, della relazione sulle retribuzioni, della relazione sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a segg. CO e di altre relazioni che vanno redatte tassativamente dal consiglio d'amministrazione, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni; 7. l'allestimento della relazione sulle retribuzioni; la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l'avviso al giudice tribunale in caso di eccedenza dei debiti; 8. la deliberazione in merito all'attuazione di variazioni di capitale, nella misura in cui sono di competenza del consiglio d'amministrazione, nonché la constatazione di variazioni di capitale come pure di ulteriori liberazioni e le conseguenti modifiche statutarie; 9. tutte le altre attribuzioni intrasmissibili e inalienabili del consiglio d'amministrazione previste dalla legge. 	
12. Comitato di retribuzione	12. Comitato di retribuzione	
12.1 Il comitato di retribuzione si compone, di regola, di tre membri. Tutti i membri devono essere indipendenti. Un membro è considerato indipendente se da almeno tre anni non ha esercitato un'attività gestionale in seno al gruppo Swiss Life e a condizione che non sussistano relazioni d'affari con il gruppo o che esse siano di poca rilevanza.	12.1 [invariata]	
12.2 Il consiglio d'amministrazione designa il presidente tra i membri del comitato di retribuzione ed emana un regolamento per il comitato di retribuzione.	12.2 [invariata]	

Versione attuale	Nuova versione	Spiegazioni
12.3 Il comitato di retribuzione ha, in linea di massima, le seguenti attribuzioni e competenze:	12.3 [invariata]	
<ol style="list-style-type: none"> 1. proposta dell'organizzazione della politica di retribuzione e delle direttive sulla retribuzione all'attenzione del consiglio d'amministrazione; 2. proposta all'attenzione del consiglio d'amministrazione relativa all'importo complessivo delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo ai sensi della cifra 16 dello statuto; 3. proposta all'attenzione del consiglio d'amministrazione concernente la retribuzione dei membri del consiglio d'amministrazione; 4. proposta all'attenzione del consiglio d'amministrazione sulla retribuzione e le condizioni d'assunzione dei membri della direzione del gruppo, incluse le decisioni rilevanti per la retribuzione nell'ambito della cessazione del rapporto di lavoro; 5. proposta della relazione sulle retribuzioni all'attenzione del consiglio d'amministrazione; 6. ulteriori attribuzioni e competenze assegnategli dallo statuto o dal consiglio d'amministrazione. 		
12.4 Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d'amministrazione nomina i membri mancanti per il rimanente mandato.	12.4 [invariata]	
C. Ufficio di revisione	C. Ufficio di revisione	
13. Nomina, diritti e doveri dell'ufficio di revisione	13. Nomina, diritti e doveri dell'ufficio di revisione	
13.1 L'ufficio di revisione è nominato dall'assemblea generale per la durata di un esercizio. Il suo mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale.	13.1 [invariata]	
13.2 Diritti e doveri dell'ufficio di revisione sono stabiliti dalle disposizioni di legge.	13.2 [invariata]	
IV. Retribuzioni del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo	IV. Retribuzioni del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo	
14. Elementi di retribuzione	14. Elementi di retribuzione	
14.1 I membri del consiglio d'amministrazione ricevono esclusivamente una retribuzione fissa, versata in parte sotto forma di azioni bloccate della società. Quota, momento dell'assegnazione e durata del periodo di blocco delle azioni in questione vengono fissati dal consiglio d'amministrazione.	14.1 [invariata]	
I membri della direzione del gruppo ricevono una retribuzione fissa ed, eventualmente, una retribuzione variabile come componente di retribuzione variabile a breve e a lungo termine.		
14.2 La retribuzione fissa si compone della retribuzione di base risp. del salario di base incl. le prestazioni supplementari più i contributi sociali da parte del datore di lavoro ed, eventualmente, i contributi alla previdenza professionale.	14.2 [invariata]	
14.3 La retribuzione variabile della direzione del gruppo viene versata come componente di retribuzione variabile a breve termine (sotto forma di retribuzione variabile in contanti ed, eventualmente, in azioni) nonché come componente di retribuzione variabile a lungo termine (sotto forma di diritti di opzione in aspettativa su azioni della società, programma retributivo legato al patrimonio netto), più i contributi sociali da parte del datore di lavoro ed, eventualmente, i contributi alla previdenza professionale.	14.3 [invariata]	
14.4 La retribuzione può essere versata dalla società o dalle sue società del gruppo.	14.4 [invariata]	
14.5 La società ha la facoltà di indennizzare i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo per gli svantaggi derivanti da procedure, processi o transazioni giudiziali legati alla loro attività svolta per il gruppo Swiss Life nonché di anticipare rispettivi importi e stipulare assicurazioni.	14.5 [invariata]	

Versione attuale	Nuova versione	Spiegazioni
15. Retribuzione variabile (piani bonus e piani di partecipazione)	15. Retribuzione variabile (piani bonus e piani di partecipazione)	
15.1 Le componenti di retribuzione variabili sono legate alle prescrizioni strategiche del gruppo Swiss Life nonché delle singole divisioni e ai rispettivi obiettivi finanziari e di politica personale. Su questa base, il consiglio d'amministrazione fissa la retribuzione variabile dei membri della direzione del gruppo conformemente ai rispettivi regolamenti e tenendo conto del successo imprenditoriale e del raggiungimento degli obiettivi personali.	15.1 [invariata]	
15.2 Per la retribuzione variabile dei membri della direzione del gruppo valgono i seguenti principi:	15.2 [invariata]	
<ol style="list-style-type: none"> 1. La componente di retribuzione variabile a breve termine e la componente di retribuzione variabile a lungo termine vengono fissate dal consiglio d'amministrazione dopo la chiusura dell'esercizio a cui si riferisce la retribuzione variabile. Le due componenti di retribuzione variabili insieme sono limitate al massimo al 181% del salario di base fisso. 2. Il consiglio d'amministrazione stabilisce a partire da quale importo e in quale misura la componente di retribuzione variabile a breve termine (componente variabile in contanti ed, eventualmente, in azioni) non viene versata immediatamente, bensì sotto forma di retribuzione differita in contanti o in azioni. 3. Il consiglio d'amministrazione calcola il fair value della componente di retribuzione variabile a lungo termine (diritti di opzione in aspettativa su azioni della società) al giorno dell'attribuzione secondo il proprio apprezzamento e dovere; a tale scopo può consultare specialisti esterni. L'assegnazione di azioni avviene dopo il termine di differimento sulla base dei diritti di opzione in aspettativa conferiti. Essa può essere soggetta al raggiungimento degli obiettivi di performance e a ulteriori condizioni. Gli obiettivi di performance e la loro ponderazione nonché le ulteriori condizioni vengono fissati dal consiglio d'amministrazione. 4. Il consiglio d'amministrazione definisce i termini di differimento e i meccanismi di adeguamento e di recupero («Clawback») per le componenti di retribuzione variabili differite. 5. I principi relativi alla retribuzione variabile vengono menzionati dal consiglio d'amministrazione nei regolamenti e illustrati nella relazione annuale sulle retribuzioni. 		
16. Approvazione delle retribuzioni da parte dell'assemblea generale	16. Approvazione delle retribuzioni da parte dell'assemblea generale	
16.1 L'assemblea generale approva annualmente l'importo complessivo massimo annuale della retribuzione fissa per il consiglio d'amministrazione fino alla successiva assemblea generale ordinaria.	16.1 [invariata]	
<p>Alla stessa stregua, l'assemblea generale approva per la direzione del gruppo l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (retribuzione variabile sotto forma di diritti di opzione in aspettativa su azioni della società, programma retributivo legato al patrimonio netto) per l'esercizio successivo. È eccettuata da questa approvazione prospettiva della retribuzione complessiva la componente di retribuzione variabile a breve termine (retribuzione variabile in contanti ed, eventualmente, in azioni) per la direzione del gruppo, che viene approvata retrospettivamente dall'assemblea generale per il precedente esercizio.</p>		
16.2 Le approvazioni ai sensi della cifra 16.1 avvengono a maggioranza assoluta dei voti validi espressi; a questo proposito, le astensioni non sono considerate come voti emessi. In caso di mancata approvazione, il consiglio d'amministrazione deciderà come procedere. In particolare esso ha la facoltà di convocare un'assemblea generale straordinaria o richiedere il versamento di retribuzioni con riserva della successiva approvazione da parte dell'assemblea generale.	16.2 [invariata]	

Versione attuale	Nuova versione	Spiegazioni
<p>16.3 L'assemblea generale è autorizzata a decidere in qualsiasi momento l'aumento successivo di un importo complessivo approvato.</p> <p>Se dopo la decisione di approvazione vengono nominati nuovi membri della direzione del gruppo, per la loro retribuzione e la compensazione di eventuali svantaggi derivanti da un cambio d'impiego è disponibile un importo supplementare, pari al massimo al 40% dell'importo complessivo dell'anno in questione, che non necessita dell'approvazione dell'assemblea generale.</p>	<p>16.3 [invariata]</p>	
<p>17. Prestazioni di previdenza e rendite</p> <p>La società ha la facoltà di costituire o aderire a una o più istituzioni di previdenza indipendenti per la previdenza professionale. I contributi da parte del datore di lavoro a istituzioni di previdenza, ma non le prestazioni regolamentari versate da tali istituzioni di previdenza, costituiscono parte integrante della retribuzione. Le prestazioni accumulate risp. versate sotto forma di capitale e di rendita direttamente dal datore di lavoro in base a regolamentazioni per la previdenza professionale specifiche del Paese vengono trattate alla stregua di contributi a e di prestazioni di istituzioni di previdenza ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).</p>	<p>17. Prestazioni di previdenza e rendite</p> <p>[invariata]</p>	
<p>18. Ulteriori mandati dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo</p> <p>Per i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo il numero di mandati ai vertici degli organi di direzione e di gestione di unità giuridiche all'esterno del gruppo Swiss Life da iscrivere nel registro di commercio svizzero o in un registro estero analogo è limitato come segue:</p> <p>I membri del consiglio d'amministrazione possono riprendere al massimo 15 mandati supplementari, di cui al massimo 4 in altre imprese quotate in borsa. I membri della direzione del gruppo non possono riprendere più di 5 mandati supplementari, di cui al massimo 1 mandato in un'altra impresa quotata in borsa. I mandati in diverse unità giuridiche soggette al controllo comune o appartenenti al medesimo avente diritto economico vengono considerati alla stregua di un mandato.</p> <p>Non rientrano nella limitazione i mandati che un membro del consiglio d'amministrazione o della direzione del gruppo assume su ordine della società e nemmeno quelli in associazioni, fondazioni di pubblica utilità, fondazioni di famiglia e istituti di previdenza professionale.</p>	<p>18. Ulteriori mandati dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo</p> <p>Per i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo il numero di mandati ai vertici degli organi di direzione e di gestione di unità giuridiche aventi un fine economico all'esterno del gruppo Swiss Life da iscrivere nel registro di commercio svizzero o in un registro estero analogo è limitato come segue:</p> <p>I membri del consiglio d'amministrazione possono riprendere al massimo 15 mandati supplementari, di cui al massimo 4 in altre imprese quotate in borsa. I membri della direzione del gruppo non possono riprendere più di 5 mandati supplementari, di cui al massimo 1 mandato in un'altra impresa quotata in borsa. I mandati in diverse unità giuridiche soggette al controllo comune o appartenenti al medesimo avente diritto economico vengono considerati alla stregua di un mandato.</p> <p>Non rientrano nella limitazione i mandati che un membro del consiglio d'amministrazione o della direzione del gruppo assume su ordine della società e nemmeno quelli in associazioni, fondazioni di pubblica utilità, fondazioni di famiglia e istituti di previdenza professionale e altre unità giuridiche con scopo ideale o di pubblica utilità.</p>	<p>Le modifiche alla cifra 18 concretizzano le disposizioni del nuovo diritto: ora ogni attività come membro del consiglio d'amministrazione, della direzione o del consiglio consultivo o una funzione analoga secondo il diritto applicabile si considera mandato (art. 626 cpv. 2 n. 1 CO). Tali mandati devono sussistere presso un'impresa avente un fine economico; l'iscrizione nel registro di commercio non è più determinante. Lo statuto deve limitare tali mandati. Il consiglio d'amministrazione propone di lasciare invariato il numero di mandati esterni. Si parla di fine economico quando una società persegue un vantaggio economico (beneficio monetario) a favore dei propri soci. Non sono invece ivi compresi i mandati in unità giuridiche con scopo ideale o di pubblica utilità, fatto chiarito al cpv. 3 della cifra 18.</p>
<p>19. Contratti con membri del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo</p> <p>I contratti con membri del consiglio d'amministrazione o della direzione del gruppo sulle retribuzioni vengono stipulati per una durata fissa di un anno al massimo o con un termine di disdetta di al massimo 12 mesi.</p>	<p>19. Contratti con membri del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo</p> <p>I contratti con membri del consiglio d'amministrazione o della direzione del gruppo sulle retribuzioni vengono stipulati per una durata fissa di un anno al massimo o con un termine di disdetta di al massimo 12 mesi:</p> <p>19.1 La durata dei contratti su cui si basa la retribuzione dei membri del consiglio d'amministrazione non può essere superiore alla durata del mandato.</p> <p>19.2 I contratti di lavoro con i membri della direzione del gruppo possono essere a tempo determinato o indeterminato. La durata massima per i contratti a tempo determinato è di un anno. È ammesso il rinnovo. Il termine di disdetta per i contratti a tempo indeterminato è di un anno al massimo.</p>	<p>La cifra 19 viene adeguata all'art. 735b CO. Per quanto riguarda la durata contrattuale, ora a livello contenutistico si differenzia fra contratti con il consiglio d'amministrazione e contratti con la direzione del gruppo.</p>

Versione attuale	Nuova versione	Spiegazioni
<p>20. Prestiti e crediti</p> <p>La società può concedere ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione del gruppo prestiti e crediti garantiti a condizioni usuali sul mercato rispettivamente fino a CHF 10 milioni e crediti e prestiti non garantiti rispettivamente fino a CHF 0,5 milioni.</p>	<p>20. Prestiti e crediti</p> <p>[invariata]</p>	
<p>21. Natura giuridica</p> <p>Le disposizioni relative alla sezione IV rientrano nel diritto societario e non costituiscono diritti individuali alle prestazioni.</p>	<p>21. Natura giuridica</p> <p>[invariata]</p>	
<p>V. Altre disposizioni</p>	<p>V. Altre disposizioni</p>	
<p>22. Esercizio, conto annuale e conto di gruppo</p>	<p>22. Esercizio, conto annuale e conto di gruppo</p>	
<p>22.1 La fine dell'esercizio viene determinata mediante decisione del consiglio d'amministrazione.</p>	<p>22.1 [invariata]</p>	
<p>22.2 Il conto annuale e il conto di gruppo vengono allestiti conformemente alle disposizioni di legge.</p>	<p>22.2 [invariata]</p>	
<p>23. Ripartizione degli utili</p>	<p>23. Ripartizione degli utili</p> <p>L'assemblea generale delibera, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, in merito all'impiego dell'utile risultante dal bilancio e può impiegare, oltre alle riserve previste dalla legge, altre riserve secondo le disposizioni di legge.</p>	<p>Nel nuovo diritto delle società anonime sono state modificate le disposizioni relative alle riserve in bilancio (art. 672 CO). Alla luce di tale modifica, la cifra 23 viene semplificata e abbreviata facendo riferimento alle disposizioni applicabili.</p>
<p>23.1 Il 10% dell'utile dell'esercizio risultante dal bilancio è assegnato alla riserva generale ai sensi dell'articolo 671 CO, sino a che questa abbia raggiunto il 20% del capitale azionario oppure, nel caso in cui siano stati fatti dei prelievi, raggiunga nuovamente tale ammontare.</p>	<p>23.1 Il 10% dell'utile dell'esercizio risultante dal bilancio è assegnato alla riserva generale ai sensi dell'articolo 671 CO, sino a che questa abbia raggiunto il 20% del capitale azionario oppure, nel caso in cui siano stati fatti dei prelievi, raggiunga nuovamente tale ammontare.</p>	
<p>23.2 Per il resto, è l'assemblea generale che decide nel limite delle disposizioni di legge in merito all'impiego dell'utile dell'esercizio. Essa può assegnare una parte dell'utile dell'esercizio alle riserve dichiarate.</p>	<p>23.2 Per il resto, è l'assemblea generale che decide nel limite delle disposizioni di legge in merito all'impiego dell'utile dell'esercizio. Essa può assegnare una parte dell'utile dell'esercizio alle riserve dichiarate.</p>	
<p>24. Scioglimento</p>	<p>24. Scioglimento</p>	
<p>24.1 Lo scioglimento della società avviene in base all'art. 736 segg. CO.</p>	<p>24.1 [invariata]</p>	
<p>24.2 La liquidazione spetta al consiglio d'amministrazione, salvo che da una deliberazione dell'assemblea generale non sia rimessa ad altre persone.</p>	<p>24.2 [invariata]</p>	
<p>25. Pubblicazioni e comunicazioni</p> <p>Pubblicazioni e comunicazioni avvengono mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, organo di pubblicazione della società.</p>	<p>25. Pubblicazioni e comunicazioni</p> <p>25.1 Pubblicazioni e comunicazioni avvengono mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, organo di pubblicazione della società.</p> <p>25.2 In alternativa o in aggiunta, le comunicazioni agli azionisti possono essere effettuate tramite lettera ordinaria all'ultimo indirizzo dell'azionista iscritto nel libro delle azioni, via e-mail o in un'altra forma che il consiglio d'amministrazione reputi opportuna.</p>	<p>Nell'ambito del diritto delle società anonime riveduto, qualsiasi comunicazione agli azionisti può avvenire anche mediante mezzi elettronici. Ciò consente una maggiore flessibilità ed efficienza nelle comunicazioni agli azionisti.</p>
<p>26. Disposizione finale</p> <p>Lo statuto entra in vigore al 23 aprile 2014. La cifra 16 vale con effetto dal 1° gennaio 2015.</p>	<p>26.—Disposizione finale</p> <p>Lo statuto entra in vigore al 23 aprile 2014. La cifra 16 vale con effetto dal 1° gennaio 2015.</p> <p>26. Foro competente</p> <p>26.1 Ogni controversia riguardante questioni societarie fra uno o più azionisti e la società o i suoi organi, come pure fra la società e i suoi organi oppure fra gli organi della società fra loro, viene giudicata esclusivamente dai tribunali presso la sede della società.</p> <p>26.2 Senza pregiudizio del foro convenuto nel capoverso precedente, la società può, se preferisce, citare in giudizio i suoi organi o i suoi azionisti davanti al foro ordinario di questi ultimi.</p>	<p>La cifra viene cancellata senza sostituzione in quanto la disposizione non è più necessaria.</p> <p>Secondo il diritto svizzero, il foro competente per le controversie in questioni societarie è generalmente la sede della società o il domicilio della parte convenuta. Per chiarire questo aspetto e dunque migliorare la certezza del diritto, soprattutto in un contesto internazionale, ora alla cifra 26 si precisa che tali controversie devono essere giudicate dai tribunali presso la sede della società, ossia a Zurigo.</p>



*Sosteniamo le persone a vivere
in piena libertà di scelta.*

*Swiss Life Holding SA
Shareholder Services
General-Guisan-Quai 40
Casella postale, 8022 Zurigo
Telefono 043 284 61 10*